



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE DEI PASCOLI E ALPEGGI

ART. 1 – Finalità

ART. 2 – Ambito di applicazione

ART. 3 – Quadro normativo di riferimento

ART. 4 -Commissione comunale Agricoltura

ART. 5 – Soggetti concessionari del pascolo

ART. 6 - Comprensori di pascolo

ART. 7 – Definizione dei carichi di bestiame

ART. 8 – Stagione di pascolo

ART. 9 – Stagione di pascolo e carichi stagionali per ogni comprensorio

ART. 10 – Termini di assegnazione agli imprenditori agricoli

ART. 11 – Criteri di precedenza nell'assegnazione dei pascoli

ART. 12 – canone di concessione

ART. 13 – Adempimenti a carico degli assegnatari dei pascoli comunali

ART. 14 – Subconcessione

ART. 15 – Norme generali sulla gestione dei pascoli

ART. 16 – Transito escursionisti e conduttori MTB

ART. 17 – Controlli sui pascoli

ART. 18 – Verbale di consegna e riconsegna

ART. 19 – Diritto di prelazione sulle concessioni comunali

ART. 20 – Contributi e finanziamenti

ART. 21 – Rinnovi e proroghe

ART. 22 – Risoluzione del contratto di concessione

ART. 23 – Proventi e pascoli

ART. 24 – Penali

ART. 25 – Norme transitorie e finali

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento pascoli e alpeggi si pone l'obiettivo di disciplinare la corretta gestione dei pascoli del Comune di Torre Pellice al fine di mantenere le caratteristiche produttive, ambientali, paesaggistiche e fruttive degli stessi e dell'intero territorio, a vantaggio delle aziende locali e dell'intera collettività. A tal proposito si richiama l'antica origine del patrimonio pastorale comunale, ampiamente precedente all'impianto del catasto, tale da essere definito di natura demaniale in quanto parte del patrimonio indisponibile del Comune, a vantaggio ed utilità della collettività locale e sottoposto a Uso Civico.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento comunale disciplina l'esercizio del pascolamento delle tradizionali superfici a pascolo di proprietà del Comune di Torre Pellice regolamentando le modalità di concessione, e quindi di conduzione, dell'alpeggio comunale dell'Alpe Vandalino.
2. Saranno oggetto di concessione da parte del Comune unicamente i pascoli compresi nell'Alpe Vandalino, quali risultano dall'allegata perimetrazione cartografica, limitatamente alla sola proprietà comunale, oltre che ai fabbricati annessi.
3. E' stata predisposta una specifica scheda descrittiva, con planimetria, con l'individuazione delle superfici catastali, le indicazioni delle tipologie di uso del suolo e conseguentemente delle superfici pascolabili, la determinazione dei carichi e della durata di monticazione, l'indicazione del canone base di concessione. La scheda, allegata e parte integrante del presente regolamento, ha costituito la base per le sintetiche e vincolanti indicazioni riportate nel presente regolamento. E' parte integrante del presente regolamento anche la planimetria in scala 1:10.000 del comprensorio di pascolo.
4. Successivi eventuali aggiornamenti e modifiche della scheda descrittiva e della planimetria comporteranno, dopo loro approvazione, contestuale modifica dei parametri specifici dell'alpeggio.

ART. 3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal codice civile e da tutta la vigente normativa nazionale e regionale in materia di: polizia veterinaria, ambiente, foreste.

ART. 4 COMMISSIONE COMUNALE AGRICOLTURA

1. La Commissione Agricoltura, nominata dall'Amministrazione Comunale in conformità al proprio specifico regolamento, ha il compito di supportare l'Amministrazione stessa anche in materia di gestione dei pascoli e potrà a tal fine essere integrata da un tecnico abilitato esperto in materia forestale e pastorale.
2. La Commissione ha funzione consultiva, propositiva e di controllo nell'ambito della gestione pastorale del territorio comunale sulla base del regolamento e della normativa vigente in materia;
3. Annualmente, nei mesi di gennaio/febbraio la Commissione relaziona all'Amministrazione in merito all'analisi dell'andamento della stagione pastorale passata e formula suggerimenti per la stagione successiva. In particolare formula valutazioni in merito ai carichi e alla durata della stagione di pascolo, oltre che, nel caso di fabbricati strumentali d'alpe di proprietà comunale, sul loro stato di conservazione e manutenzione.
4. Alla Commissione Agricoltura compete inoltre di esprimere pareri in merito alla determinazione di carichi stagionali e di durata della monticazione, in deroga temporanea a quanto previsto nel presente regolamento.

5. La Commissione Agricoltura formula inoltre suggerimenti e pareri sui criteri di aggiudicazione degli alpeggi e sulla destinazione dei relativi proventi.
6. La Commissione Agricoltura fornisce parere all'Amministrazione Comunale in merito a eventuali future modifiche e correzioni.

ART. 5 SOGGETTI CONCESSIONARI DEL PASCOLO

1. Per il comprensorio di pascolo il Comune individua, in relazione alle domande pervenute, un unico concessionario, costituito da una singola azienda agricola o da una pluralità di aziende agricole specificatamente associate per la gestione dell'alpeggio (A.T.I). Sarà dunque stipulato da parte del Comune un unico contratto per ogni comprensorio. Qualora in corso di contratto un'azienda componente dell'ATI intenda cessare dall'associazione, l'impegno deve essere integrato dalle altre aziende componenti; in difetto la concessione decadrà e verrà avviata una nuova concessione. E' tuttavia possibile l'inserimento di nuove aziende nell'ATI in sostituzione di quella cessante purché abbiano le medesime caratteristiche relativamente ai criteri di precedenza di cui all'art. 11.
2. In ogni concessione di pascolo il concessionario, qualora costituito da associazione tra imprese agricole, individua un referente, che terrà i rapporti con il Comune e avrà la rappresentanza dell'associazione.

ART. 6 COMPRESORI DI PASCOLO

1. L'alpeggio comunale, di cui all'art.2, come da scheda descrittiva, ha le seguenti superficie di riferimento:
 - Estensione totale ha 250
 - Superficie pascolabile: ha 246
 - Superficie eligibile a premio: ha 93

ART. 7 – DEFINIZIONE DEI CARICHI DI BESTIAME

1. Il carico di bestiame nel presente regolamento e in tutti i documenti cui ad esso fanno riferimento, è espresso in Unità di Bestiame Adulto (UBA). La conversione delle unità animali in UBA viene effettuata in conformità all'allegato II del reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione, di seguito riportati:
 - Tori, Vacche e altri bovini > 2 anni = 1 UBA;
 - Bovini tra 6 mesi e 2 anni = 0.60 UBA;
 - Bovini < 6 mesi = 0.40 UBA;
 - Equini > 1 anno = 1.00 UBA;
 - Equini < 1 anno = 0.60 UBA;
 - Ovi-caprini = 0.15 UBA.
1. L'età del bestiame per il calcolo delle UBA è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante la stagione di pascolo non ha effetti ai fini della definizione del carico
2. I carichi di bestiame sono espressi nella modalità di UBA/ha × stagione (accompagnato dalla specifica, per ogni alpeggio dei giorni di durata della stagione).
3. Il presente regolamento, nelle specifiche schede descrittive, indica il carico minimo stagionale, il carico massimo stagionale e il carico massimo istantaneo (giornaliero).
4. Qualora il concessionario disponga di un PPF (Piano Pastorale Foraggero), previa sua approvazione da parte dell'Amministrazione comunale, sentita la competente Commissione Agricoltura, potranno essere variati sia i carichi sia la durata della stagione di pascolamento
5. La Commissione Agricoltura, su richiesta motivata del concessionario può autorizzare annualmente un carico di bestiame differente rispetto a quanto indicato.

ART. 8 – STAGIONE DI PASCOLO

2. Le date di monticazione e demonticazione saranno conformi all'art. 46 del vigente Regolamento Forestale 8/R del 2015, facendo salve eventuali proroghe stagionali deliberate dalla Regione Piemonte.
3. La durata della stagione di pascolo sul comprensorio pascolivo dell'Alpe Vandalino è stabilita in giorni 90 (novanta) fatte salve specifiche deroghe della Regione Piemonte o della Commissione Agricoltura in presenza di particolari condizioni del decorso meteorologico stagionale o in presenza di particolari e giustificate motivazioni del caricatore d'alpe, previo accordo con l'Amministrazione comunale.
4. La Commissione Agricoltura, su richiesta degli allevatori, potrà valutare annualmente la necessità di posticipare o anticipare la stagione di pascolo, in funzione dell'andamento climatico stagionale.

ART. 9 – STAGIONE DI PASCOLO E CARICHI STAGIONALI PER OGNI COMPENSORIO

1. L'alpeggio comunale dell'Alpe Vandalino, come da scheda descrittiva, ha i seguenti carichi stagionali, riferiti alla durata della stagione di pascolo.

DURATA [gg]	CONSIGLIATO	MINIMO	MASSIMO	MASSIMO Istantaneo
90	122	100	140	200

2. La sopra riportata durata della stagione di pascolo è riferita al dato storico e può essere soggetta a variazioni.
3. Le richieste di variazione dovranno essere autorizzate dall'amministrazione comunale, sentita la commissione agricoltura. Resta tuttavia sempre vincolante la definizione dei carichi derivante dal rapporto tra giornate di pascolo (come riportata nella scheda dell'alpeggio Vandalino) e durata stagionale dello stesso.

ART. 10 – TERMINI DI ASSEGNAZIONE AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. La concessione ha la durata di anni sei. Il comune si riserva la facoltà di concedere assegnazioni di durata inferiore, nel caso in cui l'esigenza sia dettata dalla necessità di allineamento delle scadenze delle assegnazioni alle campagne PAC e/o PSR o per comprovate necessità organizzative;
2. Le strutture d'alpeggio di proprietà comunale insistenti sul pascolo sono considerate parte integrante del comprensorio di pascolo sul quale insistono e pertanto richieste e assegnate "a corpo" con lo stesso;
3. Le domande di concessione del pascolo saranno presentate a seguito dell'emanazione di specifico bando
4. L'Amministrazione comunale si impegna alla formalizzazione delle concessioni entro la scadenza del 30 aprile.
5. Qualora un concessionario intenda recedere dal contratto dovrà darne comunicazione al termine della stagione pascoliva e comunque non oltre il 1° dicembre, al fine di consentire la assegnazione del pascolo ad altre aziende.

ART. 11 – CRITERI DI PRECEDENZA NELL'ASSEGNAZIONE DEI PASCOLI

1. Richiamato il vincolo ad uso civico e considerato che il comprensorio di pascolo comunale è strettamente interconnesso con le proprietà private di pascolo, si esplicitano i seguenti criteri di priorità e di precedenza nell'assegnazione dei pascoli comunali
 - A) Utenti di uso civico: Gli utenti di uso civico hanno priorità nell'assegnazione dei pascoli comunali limitatamente alla consistenza dei propri allevamenti localizzati per tutta la durata dell'anno in Comune di Torre Pellice. In particolare per il godimento del diritto di uso civico di pascolo gli utenti dovranno dichiarare la consistenza di stalla e il relativo codice. La consistenza di stalla dell'utente dovrà essere tale da garantire la copertura del 50% del carico minimo, fatta salva l'impegno a coprire l'intero carico minimo mediante acquisizione di capi in guardiania o associazione con altre aziende.
 - B) Aziende aventi il comprovato uso di aree pascolive private afferenti al comprensorio di pascolo.
 - C) Aziende agricole che presentino la maggiore offerta economica.
2. In caso di parità di requisiti sarà inoltre assicurata la priorità a chi ha alpeggiato negli anni precedenti e non è incorso nelle sanzioni previste dal regolamento e, considerata la disponibilità in alpe di locale lavorazione latte, a chi pratica la caseificazione in alpeggio.
3. Nel caso di associazione tra più aziende per la monticazione di un comprensorio varrà il criterio di precedenza valutato sull'intero corpo delle aziende costituenti l'ATI.

ART. 12 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Partendo dalla valutazione di canone riportata nella scheda descrittiva costituente parte integrante del presente regolamento, il Comune può aggiornare il canone di concessione delle superfici a pascolo Comunali, sentito il parere della Commissione agricoltura;
2. Il Canone è determinato a corpo;
3. Il canone sarà versato annualmente in due rate: la prima rata del 50% entro il 31 maggio; la seconda rata, del restante 50% ad avvenuta demonticazione e comunque non oltre il 30 ottobre.
4. Il canone di concessione è soggetto alla rivalutazione negli anni successivi al primo in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni su base Istat computata al 80%.
5. Qualora le aziende concessionarie si dotassero di un Piano Pastorale Foraggero , dopo sua approvazione da parte del Comune, il canone di concessione sarà ridotto del 20% rispetto all'importo di aggiudicazione annuale, a partire dalla data di approvazione del Piano medesimo.
6. Il concessionario, in aggiunta al pagamento del canone, è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria della pista di accesso al fine di renderla agevolmente agibile a mezzi a trazione integrale. In particolare dovranno essere eseguiti i necessari interventi di pulizia dalla vegetazione, di livellamento del fondo e di regimazione idraulica mediante realizzazione e manutenzione di dossi tagliaacqua in terra e cunette.

ART. 13 - ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI DEI PASCOLI COMUNALI

1. Compite le formalità di assegnazione e disposta la concessione dei comprensori di pascolo, gli assegnatari resteranno vincolati verso il Comune, mentre il Comune lo sarà solo ad intervenuta esecutività del provvedimento di concessione;
2. La sottoscrizione del relativo contratto dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del pascolo. Decorso infruttuosamente tale termine ed in

assenza di qualsiasi comunicazione da parte dell'assegnatario, quest'ultimo si intenderà decaduto da ogni diritto derivante dalla concessione e si procederà all'affidamento in favore di altro richiedente.

3. Tutte le imposte, le tasse e diritti relativi alla stipula del Contratto ed alla registrazione dello stesso sono a carico dell'aggiudicatario. Questi dovrà presentare, all'atto della stipula del contratto, i seguenti documenti:
 - Garanzia fideiussoria per un ammontare pari ad una annualità del canone sotto forma di contratto di fideiussione bancaria, assicurativa o con deposito a favore del Comune di Torre Pellice, riscuotibile dal Comune a semplice richiesta, senza eccezioni, a garanzia e tutela degli obblighi contrattuali e gestionali e delle opere di miglioramento contenute nel contratto di concessione;
 - Polizza assicurativa a copertura dei rischi di Responsabilità Civile derivanti all'esercizio dell'attività svolta, che andrà comunicata al Comune.

ART.14 SUBCONCESSIONE

1. Il concessionario, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, sentita la Commissione Agricoltura, potrà sub concedere, con contratti annuali, fino al 30% della superficie netta pascolabile. Restano esclusi dalla sub concessione i fabbricati, che potranno essere utilizzati dal sub concessionario solo unitamente al concessionario ed alla sua continua presenza.

ART. 15 – NORME GENERALI SULLA GESTIONE DEI PASCOLI.

1. Il concessionario dell'alpeggio, sia in forma singola che, nel caso di ATI, nella persona del suo capogruppo referente dovrà curare la buona pratica del pascolamento nell'area in concessione, suddividere mandrie e greggi e stabilire le sezioni e i turni di pascolamento di modo da garantire il più razionale uso e la migliore conservazione del pascolo, in una logica di sostenibilità, al fine di tutelare la biodiversità e garantire le migliori potenzialità produttive del pascolo.
2. È fatto obbligo agli affidatari del pascolo di:
 - Soggiornare continuativamente nell'alpeggio assicurando una costante guardiania, diurna e notturna, del bestiame.
 - Gestire direttamente il comprensorio di pascolo e il bestiame;
 - Provvedere ad un'opportuna sorveglianza del bestiame monticato durante tutto il periodo d'alpeggio, in modo tale da impedire agli animali di disperdersi in maniera incontrollata, di provocare danni a persone cose o altri animali e di invadere zone precluse al pascolamento o superfici di altra proprietà o conduzione;
 - Gestire in modo razionale la mandria e i pascoli a lui affidati, sfruttando razionalmente tutta la superficie disponibile. La compartimentazione del pascolo avverrà di norma mediante utilizzo di recinzioni elettrificate che dovranno essere opportunamente segnalate e smantellate a fine stagione. La posa delle recinzioni mobili non dovrà interferire con la transitabilità di piste e sentieri; In corrispondenza di eventuali passaggi su piste e sentieri la recinzione dovrà essere dotata di idonei sistemi di apertura/chiusura. Gli accumuli di deiezioni eventualmente presenti sul pascolo dovranno essere smaltiti attraverso opportuno spargimento delle stesse sulle superfici pascolate; eventuali rifiuti inorganici presenti sulla superficie del pascolo dovranno essere opportunamente raccolti ed asportati;
 - Utilizzare tutte le superfici assegnate ed i relativi fabbricati quando presenti;
 - Segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni riscontrati o necessità di interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati e pascoli;
 - Mantenere in ottimo stato locali, manufatti, impianti, viabilità e pascoli; è obbligatorio effettuare la caseificazione in alpe, fatte salve cause di forza maggiore non direttamente dipendenti dall'allevatore.

- La manutenzione ordinaria dei fabbricati, dei manufatti in genere e dei pascoli resta in carico al concessionario, così come quella della pista di accesso.
 - Asportare, alla scadenza del contratto, qualsiasi materiale e/o attrezzatura di proprietà del concessionario dai pascoli e dai fabbricati.
3. In considerazione della presenza annessa al fabbricato d'alpe della struttura rifugio/bivacco, il conduttore dovrà obbligarsi alla manutenzione e pulizia del rifugio. In particolare lo stesso dovrà essere pulito ad ogni cambio di ospiti. Il conduttore dovrà anche gestire le prenotazioni e l'afflusso degli ospiti.
 4. Nel corso di qualsiasi operazione di movimentazione del bestiame, questo deve essere condotto e custodito da personale adeguato per competenze e numero, in modo da impedire danni a fondi limitrofi, a strutture e infrastrutture o a persone;
 5. Il bestiame non può sostare lungo le strade qualunque sia la loro classificazione;
 6. I cani utilizzati per le attività di pastorizia e di guardiania devono essere custoditi e guidati da personale esperto. Nelle ore notturne i cani da guardiania devono essere rinchiusi con il gregge nei recinti; i recinti dovranno essere posti ad una distanza minima di m 10 da sentieri e piste.
 7. La costruzione o la posa di abbeveratoi fissi o di qualsiasi attrezzatura pastorale fissa sui terreni di proprietà comunale dovrà essere autorizzata dal comune, previo parere favorevole della Commissione agricoltura, che si riserva la facoltà di fornire prescrizioni circa le caratteristiche tecniche minime, le tipologie costruttive ed i materiali impiegabili.

ART. 16 TRANSITO ESCURSIONISTI E CONDUTTORI MTB

1. L'opportuno sfruttamento razionale dell'Alpeggio si intreccia agli obblighi della legge regionale n. 2/2009 e ss.mm.ii. che dispone che è consentito il transito delle mountain bike per cicloturismo su tutte le strade interpoderali e sui sentieri costituenti la rete sentieristica regionale. A tal fine si dispone che i conduttori dei pascoli debbano consentire il libero transito a cicloturisti ed escursionisti sulle strade interpoderali o sui sentieri che transitano all'interno dei pascoli. Si richiama quanto descritto all'art. 15 commi 2 e 6.

ART. 17 CONTROLLI SUI PASCOLI

1. Il Sindaco (o un suo delegato) e la Commissione Agricoltura, anche tramite incarico di collaborazione professionale a tecnico esperto in materia, si riservano di effettuare sopralluoghi annuali, anche senza preavviso, intesi a verificare lo stato dei pascoli dei fabbricati e delle infrastrutture, la loro corretta gestione ed il rispetto del presente regolamento. In caso di riscontro di inadempienze di qualsiasi genere, viene redatto un verbale dettagliato contenente gli elementi utili a quantificare i danni. La Commissione Agricoltura nei suddetti verbali può indicare prescrizioni sulla gestione o interventi specifici da eseguire. Il verbale contiene anche le eventuali sanzioni.
2. Qualora il conduttore si sia impegnato alla realizzazione di opere di miglioramento Il Sindaco (o un suo delegato) e la Commissione Agricoltura possono effettuare sopralluoghi, anche senza preavviso, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e la rispondenza con quanto indicato nel capitolato di concessione. In caso di riscontro di inadempienze viene redatto un verbale dettagliato contenente gli elementi utili a quantificare eventuali ritardi e le mancate rispondenze rispetto al capitolato.

ART. 18 VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA

1. All'inizio della concessione, così come alla scadenza dello stesso, a cura della proprietà, ed in contraddittorio con l'affittuario, saranno redatti rispettivamente un verbale di consegna e un verbale di riconsegna, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature.

ART. 19 DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE CONCESSIONI COMUNALI

1. Non sussistono diritti di prelazione sui terreni di proprietà comunale.

ART. 20 CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

1. Il concessionario dovrà richiedere alla proprietà l'autorizzazione per l'eventuale domanda di contributi pubblici per interventi di miglioramento e adeguamento strutturale degli immobili e dei pascoli ed informare la proprietà del loro eventuale ottenimento. In ogni caso l'ottenimento da parte del concessionario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non costituirà in alcun modo vincolo temporale ai fini di un prolungamento della durata dell'affitto.

ART. 21 RINNOVI E PROROGHE

1. E' escluso il rinnovo tacito e, pertanto, la concessione cesserà di diritto e di fatto nel termine contrattuale prestabilito senza necessità di preavviso o disdetta.
2. E' facoltà del Comune prorogare la durata dei contratti di concessione per particolari situazioni, e, comunque, la concessione non potrà essere prorogata per più di tre anni consecutivi.

ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

1. La risoluzione del contratto verrà applicata nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale nei seguenti casi:
 - qualora l'affittuario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da gravi sanzioni penali;
 - il mancato pagamento, anche parziale, del canone di affitto entro le date ultime di scadenza;
 - per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto il normale e razionale utilizzo dei beni concessi/ affittati, la mutata destinazione d'uso dei locali, l'instaurazione dei rapporti di subaffitto non autorizzati, la reiterata inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente regolamento;
 - per morte del conduttore quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
 - per fallimento dell'affittuario, sia esso una persona fisica o giuridica.
 - alla terza infrazione, sia al presente regolamento, sia a norme in materia ambientale e silvo-pastorale, accertate e contestate. Saranno causa di risoluzione del contratto 3 infrazioni realizzate nell'arco del contratto. Gli organi di vigilanza (carabinieri forestali, polizia locale, ecc) a tal fine dovranno comunicare all'amministrazione comunale la contestazione delle violazioni in materia ambientale e silvo-pastorale.

ART. 23 PROVENTI DEI PASCOLI

1. Le entrate derivanti dalla concessione dei pascoli e dei fabbricati di proprietà comunale sono utilizzate dal comune prioritariamente per miglioramenti e manutenzioni fondiarie, strutturali e infrastrutturali, nonché iniziative di valorizzazione del territorio con ritorni a favore degli abitanti di Torre Pellice.

ART. 24 PENALI

1. Oltre alle sanzioni previste dalle norme specifiche in materia, in caso di inosservanza del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:
 - Mancata consegna (o consegna oltre i termini previsti) dei documenti richiesti per la stipula della concessione e/o occorrenti al comune o alla Commissione Agricoltura per verifiche, controlli o quanto sia ritenuto necessario: da € 25 ad € 500 per ogni violazione;
 - Pascolo in aree comunale non oggetto della concessione: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di pascolo;
 - Pascolo al di fuori dei periodi consentiti nel presente Regolamento: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di pascolo;
 - Sovraccarico: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno eccedente il Carico massimo stabilito per il Comprensorio di pascolo;
 - Sottocarico: € 10 per ogni UBA e per ogni giorno in difetto rispetto al Carico minimo stabilito per il comprensorio di pascolo;
 - Sconfinamento con il bestiame dal comprensorio di pascolo, pascolamento libero, stazionamento di bestiame, privo di sorveglianza, in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi in cui possa creare pericolo per l'incolumità di terzi: da € 25 ad € 500 per ogni violazione;
 - Omessa corretta custodia e gestione dei cani da guardiania e da conduzione (da € 50 ad € 300)
 - Violazione delle norme generali di gestione dei pascoli: da € 25 ad € 500 per ogni violazione;
 - Mancato rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento (diversi da quelli indicati nei commi precedenti): da € 100 a € 500 per ogni violazione.
2. Per ritardo di pagamento delle rate dei canoni di concessione sono applicati gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente;
3. Qualora venissero rilevate le indicate inadempienze ed infrazioni, il Comune di Torre Pellice potrà provvedere all'applicazione delle penali indicate: in questo caso il conduttore ne verrà informato mediante apposita comunicazione scritta. Il conduttore dovrà provvedere al pagamento della penale entro e non oltre i 30 giorni dalla notifica e provvedere alla risoluzione dell'inadempienza entro il medesimo termine. In caso di mancato pagamento della penale entro i termini indicati l'amministrazione comunale potrà introitare direttamente le somme dovute rivalendosi sul deposito cauzionale. Pertanto, salvo il verificarsi di situazioni comportanti la risoluzione anticipata del contratto, alla scadenza del contratto medesimo la cauzione di cui al citato paragrafo verrà restituita la netta delle penali introitate. Qualora il deposito cauzionale non risultasse sufficiente al pagamento delle penali, la stazione appaltante procederà all'immediata risoluzione del contratto.

ART.25 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.
2. Nel caso in cui si manifestino situazioni non previste nel presente Regolamento, il Comune si riserva la facoltà di disporre provvedimenti differenti a quanto qui disposto, previo parere della Commissione agricoltura.

Il presente regolamento:

-è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 20/02/2025 e pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 21/02/2025.

E' pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente.

È entrato in vigore il 03/03/2025

